

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/75 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 971/68 per quanto riguarda i periodi durante i quali i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano possono essere offerti all'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, stabilisce fra l'altro il periodo durante il quale i formaggi fabbricati d'estate possono essere offerti all'intervento ;

considerando che, in seguito all'evoluzione delle modalità di commercializzazione, è opportuno estendere tale periodo affinché l'intervento possa essere effettuato quando i formaggi raggiungono l'età di sei mesi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1975.

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 971/68 :

— le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono sostituite dalle seguenti :

« b) che soddisfino a requisiti da determinare in materia di composizione, di conservazione, di qualità e di quantitativi minimi. » ;

— le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostituite dalle seguenti :

« b) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono fabbricati nel periodo 1° aprile — 11 novembre di uno stesso anno e sono offerti all'intervento all'età minima di 6 mesi nel periodo 1° ottobre — 15 maggio dell'anno successivo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.